



COMUNE DI MORLUPO

Città metropolitana di Roma Capitale
Piazza del Municipio N. 1 00067. TEL 06/90195313- FAX 06/90195339

A.P.

PROT. 7466/18

ORDINANZA N. 26 del 15/05/2018

OGGETTO: **PREVENZIONE INCENDI ANNO 2018**
Prescrizioni e divieti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile relativa all'anno 2018 , pervenuta presso questo Comune in data 14 Maggio c.a. con prot. n. 7413 che individua il periodo di massimo rischio incendi boschivi in tutto il Territorio della Regione Lazio, nel periodo compreso tra il 15 Giugno c.a. ed il 30 settembre c.a.;

Considerato che in concomitanza dell'arrivo della stagione estiva , le elevate temperature , spesso accompagnate da intensa ventilazione, comportano un notevole rischio per l'insorgere di incendi;

Ritenuto doveroso sottolineare l'esigenza di una intensificazione delle attivita' di prevenzione generale contro tale rischio;

Considerato

-che la presenza di siepi e piante sporgenti dagli argini delle strade aumenta notevolmente il potenziale pericolo di innesco di incendi;

-che occorre prevenire tali situazioni intimando la pulizia dei terreni adiacenti le strade pubbliche e vietando accensioni di fuochi all'aperto;

-che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui vegetali risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul Territorio Comunale;

-che ai sensi dell'art. 65 della L.R. n.29/2002 , costituiscono altresi' periodi di allerta tutti i fine settimana , nonche' i festivi non domenicali, dall'inizio di Maggio a fine Ottobre;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 Novembre 2000;

Visto il D. lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto : " Norme in materia di ambiente";

Vista la L.R. n. 2 / 2014 che istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

Visto il .D. lgs. 1/2018 " Codice della Protezione Civile";

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere in merito;

ORDINA

- 1) A tutti i proprietari e/o possessori delle aree e dei luoghi del centro urbano e dei terreni di campagna inculti , di provvedere all'eliminazione delle sterpaglie , della fitta vegetazione e dei rifiuti presenti sugli stessi , entro il 15 Giugno c.a. e di mantenerli comunque sempre puliti , al fine di scongiurare pericoli igienico-sanitari , durante tutto il periodo estivo.
- 2) A tutti i proprietari /conduttori di terreni ricadenti nel territorio Comunale di effettuare l'estirpazione di erbacce ,arbusti e quant'altro possa essere causa di potenziali incendi , effettuando anche il taglio ,la sistemazione e la pulizia di siepi e rami prospicenti le strade pubbliche.
- 3) Il divieto durante il periodo compreso tra il 15 Giugno c.a. ed il 30 Settembre c.a. nelle zone boscate o cespugliate , ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o inculti , di accendere fuochi all'aperto e di compiere azioni che possono arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
- 4) Il divieto ,in detto periodo, su tutto il Territorio Comunale, di bruciare nei campi , anche quelli inculti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose , dei prati e delle erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e Regionali e comunque lungo le arterie principali.
- 5) In deroga alle precedenti disposizioni l'uso del fuoco e' consentito per i casi elencati ai sensi dell'art. 92 comma 1 del Regolamento Regionale 18 Aprile 2005 n. 7 .

In tal senso si prescrive l'esecuzione dei seguenti interventi preventivi:

- a) Perimetrazione per una fascia di almeno 5 metri (oppre 10 metri se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di grano e/o altro materiale combustibile su :

-terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale , erbaceo o arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito.

-terreni coltivati a cereali

-terreni inculti.

- b) ripulitura della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. n. 61/ 1974) delle aree boscate confinanti con strade ed altre vie di transito, per una profondita' di almeno 5 metri.

c) Ripulitura da parte degli Enti interessati della vegetazione erbacea e/o arbustiva (fatta eccezione per le specie protette ai sensi della L. R. 19.09.1974 n. 61) presente lungo le scarpate stradali e ferroviarie , nel rispetto delle norme vigenti , compreso il Codice della Strada.

RENDE NOTO CHE

1)I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie , saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza delle prescrizioni impartite.

2)Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio anche in aree esterne al bosco,che costituisca minaccia per il bosco stesso , e' tenuto a darne l'allarme alle Autorita' competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.

3) ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia , chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza , e' soggetto, secondo il caso e la fattispecie, alle sanzioni amministrative previste dalle seguenti leggi;

D.lgs. 152/200; art. 10 della L. 353/2000(minimo Euro 1.032,91 max Euro 10.329,14); L.R. 39/2002 e Reg. di Attuazione n. 7/2005; Reg. di Polizia Urbana (Euro 150).

Il Comando della Polizia Locale di Morlupo, il Comando Stazione Carabinieri Forestali di Sant'Oreste, il Comando della Polizia Locale Area Metropolitana sono incaricati, ciascuno secondo le proprie specifiche competenze, circa la puntuale osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza e' pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Morlupo e diffusa sul Territorio Comunale affinche' la cittadinanza sia debitamente informata.

Contro la presente Ordinanza e' ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Commissario Straordinario
Dr. Nicola Di Matteo

Nicola Di Matteo